

REP. N. 40 del 6.03.2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

(Città Metropolitana di Messina)

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO IN C.A. A SOSTEGNO DEI TERRENI LIMITROFI LA CARREGGIATA STRADALE CROLLATI E/O DANNEGGIATI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011, VIA FRATELLI CERVI"
Finanziato con Decreto del Direttore della Finanza locale del 08/11/2021 ai sensi della L. 145/2018 – Next GenerationEU - PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP D67H19001830001 - CIG: 9337871EE8.

L'anno duemilaventitre (2023) , il giorno sei (6) del mese di marzo (03), in San Filippo del Mela nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Chiara Piraino, Ufficiale rogante, reggente della Segreteria del Comune di San Filippo del Mela (ME), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

l'Ing. Pietro VARACALLI, nato a Reggio Calabria (RC) l'11.08.1966 e domiciliato per la carica presso il Comune di San Filippo del Mela, - C.F. VRCPTR66M11H224L, nella qualità di Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, che interviene, giusta determina del Sindaco n. 5 del 21.05.2019, in rappresentanza del Comune di San Filippo del Mela, con sede in Via F. Crispi Part. IVA 00148160831, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante» o «committente»;

Il Sig. Grillo Giuseppe, nato a Messina il 13.09.1972 e residente in Rometta (ME) Via Vincenzo Bellini, n. 25, Cod. Fisc. GRLGPP72P13F158P, nella qualità di legale rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e direttore tecnico della società a responsabilità limitata NUOVA TECNOPOLIS SRL, con sede legale in Via Dei Gelsi, n. 1 del Comune di Rometta (ME) Part. IVA e C.F. 02711920831, iscritta nel Registro Imprese della Camera di commercio di Messina al n. REA ME – 187814, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore o impresa appaltatrice»;

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, senza l'assistenza di testimoni, mi richiedono questo atto, per la migliore comprensione del quale

SI P R E M E T T E

che per l'intervento denominato "**Lavori di ricostruzione muri di contenimento in c.a. a sostegno dei terreni limitrofi la carreggiata stradale crollati e/o danneggiati a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011, Via Fratelli Cervi" - CUP D67H19001830001**" è stata presentata a settembre 2020 istanza per la concessione di un contributo di € 395.000,00, per interventi di messa in sicurezza anno 2020 degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1 comma 139 della Legge 145/2018;

che il progetto non è stato inizialmente finanziato a valere sui contributi concessi nell'anno 2020 dall'art. 1, comma 139 della Legge n. 145 del 2018, e che solo successivamente con lo scorrimento della graduatoria anno 2021, con il Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, il Comune di San Filippo del Mela è risultato beneficiario del contributo così come individuato all'allegato 1 del precitato Decreto al n° d'ordine 8681 e meglio specificato come segue: Ente Beneficiario : Comune di San Filippo del Mela (ME) – Cod. Ministero Interno 5190480760 – Cod. BDAP 308942930541987802 - CUP D67H19001830001- Costo complessivo € 395.000,00;

che il sopracitato Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021;

che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti amministrativi posti in essere dall'Ente per l'affidamento dei lavori di intervento di **Ricostruzione muri di contenimento in c.a. a sostegno dei terreni limitrofi la carreggiata stradale crollati e/o danneggiati a**

seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011, Via Fratelli Cervi" - CUP D67H19001830001 – CIG:

9337871EE8 - finanziato con Decreto del Direttore della Finanza locale del 08/11/2021 ai sensi della L. 145/2018 - PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2;

che con Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 20/07/2022, si approvava in linea amministrativa il progetto per i “Lavori di ricostruzione muri di contenimento in c.a. a sostegno dei terreni limitrofi la carreggiata stradale crollati e/o danneggiati a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011, Via Fratelli Cervi" - CUP D67H19001830001 - contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1, comma 139, Legge di Bilancio n. 145 del 2018, redatto dal dott. ing. Filippo Fiorello, nato a Milazzo in data 26.04.1975 e residente in via L. Pellegrino, 22 del comune di Pace del Mela (ME), avente Codice Fiscale FRLFPP75D26F206Y e P.IVA 02852830831, con studio in Via Nazionale Corriolo n. 91, nel Comune di San Filippo del Mela (ME) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina con il n. 3136 dal 16.01.2006, per l'importo complessivo di € 384.791,07;

che con Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 340 del 22.07.2022 – Registro Annuale delle Determine n. 755 del 25.07.2022, si attivava la procedura a contrarre, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020 modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, demandando alla C.U.C. “Tirreno Ecosviluppo 2000 società consortile a r.l.” l'espletamento della gara;

che a seguito del verbale di procedura telematica n. 1 seduta del 19.09.2022 la Commissione propone di aggiudicare sotto le riserve di legge, l'affidamento dei “Lavori di ricostruzione muri di contenimento in c.a. a sostegno dei terreni limitrofi la carreggiata stradale crollati e/o danneggiati a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011, Via Fratelli Cervi" - CUP D67H19001830001 – CIG: 9337871EE8” alla società a

responsabilità limitata NUOVA TECNOPOLIS S.R.L., con sede in Via Dei Gelsi, n. 1 – 98043 Rometta (ME) C.F. e Part. IVA: 02711920831, pec: nuovatecnopolis@pec.it, che ha presentato un ribasso del 34,535% e quindi una offerta economica pari ad un importo netto dell'IVA di € 176.487,11 al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 16.068,68;

che con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 476 del 03.11.2022 - Registro annuale delle determine n. 1093 del 09.11.2022, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore della società NUOVA TECNOPOLIS S.R.L., con sede in Via Dei Gelsi, n. 1 – 98043 Rometta (ME), C.F. e Part. IVA: 02711920831, per un importo complessivo pari ad € 192.555,79, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso del 34,535% sul prezzo a base di gara;

al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP): D67H19001830001;

alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 9337871EE8;

che l'ufficio tecnico, anche per il tramite della CUC, ha provveduto a verificare il possesso in capo all'appaltatore dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici, ad accertarsi che lo stesso non incorre in cause che limitano o escludono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e ha eseguito i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

che, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa Appaltatrice (DURC) con scadenza validità il 21.06.2023;

che l'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., risulta iscritta nella White List – Elenco Fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa– data iscrizione 11.02.2022 – data di scadenza iscrizione 10.02.2023 ed in corso di aggiornamento - Prefettura di Messina –Ufficio Territoriale del Governo;

che è stata acquisita la comunicazione antimafia PR_MEUTG_Ingresso_0092433_20221010 in data 10/10/2022, rilasciata dal Ministero dell'Interno - Prefettura di Messina, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 comprovante l'insussistenza, nei confronti dell'impresa e dei relativi soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo;

che è stata verificata l'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina (come da visura ordinaria e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A n. PV6802282 del 24.02.2023);

che è stata acquisita la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, rilasciata in data 20.09.2022 dall'Agenzia dell'Entrate richiesta di verifica n. 7804476 (esito positivo: posizione regolare);

che è stata verificato l'elenco per estratto delle annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (visura del 20.09.2022);

che sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale del signor Grillo Giuseppe (data di nascita 04.07.1969) e del Signor Grillo Giuseppe (data di nascita 13.09.1972) rilasciati in data 20.09.2022 rispettivamente certificato n. 5267532/2022/R e n. 5267530/2022/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 20.09.2022 n. reg. cert. 5267566/2022/R;

che sono stati acquisiti i certificati dei carichi pendenti del signor Grillo Giuseppe (data di nascita 04.07.1969) e del Signor Grillo Giuseppe (data di nascita 13.09.1972) rilasciati in data 20.09.2022 rispettivamente n. 13951/2022 e n. prot. 13950/2022;

che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 è stato redatto il verbale di cantierabilità

e l'attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

che per il tramite della C.U.C. Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. si è provveduto ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016 a mezzo pec in data 21.11.2022 (messaggio n. 131621);

che l'appaltatore, ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 per un importo di € 47.245,00 a mezzo garanzia fideiussoria Polizza Fideiussoria n. 06/01/21/3137057 emessa in data 10.01.2023 dalla Società Finanziaria Romana S.p.A. – Agenzia Roma;

che l'appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n. 68/99;

che l'aggiudicatario, inoltre, ha dichiarato nel modello - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA OBBLIGHI CONNESSI A PROGETTI FINANZIATI IN ATTUAZIONE DEL PNRR:

- di aver preso visione, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 e s.m.i "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC";
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (requisito necessario per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art.47, co. 4, del DL. 77/2021 e s.m.i.);

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante, come sopra detto rappresentata, affida all'appaltatore, come sopra detto rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei "Lavori di ricostruzione muri di contenimento in c.a. a sostegno dei terreni limitrofi la carreggiata stradale crollati e/o danneggiati a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011, Via Fratelli Cervi" - CUP D67H19001830001 –

CIG: 9337871EE8” - FINANZIATO CON DECRETO DEL DIRETTORE DELLA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 AI SENSI DELLA L. 145/2018. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. L’Impresa appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

L’appalto viene affidato dal committente ed accettato dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, dall’offerta presentata, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l’appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati, sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente:

- 1 - Relazione tecnica illustrativa;
- 2- Elaborati grafici;
- 3 - Relazione generale e di calcolo – muri tipologia A;
- 4 - Relazione generale e di calcolo – muri tipologia B;
- 5 - Relazione generale e di calcolo – muri tipologia C;
- 6 - Relazione geotecnica – muri tipologia A;
- 7 - Relazione geotecnica – muri tipologia B;
- 8 - Relazione geotecnica – muri tipologia C;
- 9 - Relazione sulle fondazioni – muri tipologia A;
- 10 - Relazione sulle fondazioni – muri tipologia B;
- 11 - Relazione sulle fondazioni – muri tipologia C;
- 12 - Tabulati di calcolo – muri tipologia A;
- 13 - Tabulati di calcolo – muri tipologia B;
- 14 - Tabulati di calcolo – muri tipologia C;



- 15 - Relazione sui materiali;
- 16 - Esecutivi di cantiere;
- 17 Piano di Manutenzione;
- 18- Piano di sicurezza e coordinamento;
- 19 – Incidenza manodopera lavori soggetti a ribasso;
- 20 Incidenza manodopera oneri sicurezza cantiere;
- 21 Cronoprogramma;
22. Elenco prezzi lavori soggetti a ribasso;
23. Elenco prezzi oneri sicurezza cantiere;
- 24 Elenco prezzi oneri sicurezza Covid;
25. Computo metrico estimativo lavori soggetti a ribasso;
26. Computo metrico estimativo oneri sicurezza di cantiere;
27. Computo metrico estimativo oneri sicurezza covid;
28. Quadro tecnico economico;

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
- l'Elenco Prezzi Unitari, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;
- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, il Computo Metrico Estimativo.
- il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n.

145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente e le cui disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto e del capitolato speciale;

- le polizze di garanzia;

- l'offerta presentata dall'Appaltatore;

- Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.lgs n. 81/2008,

Tutti i suddetti documenti che le parti dichiarano di aver visionato e sottoscritto per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. L'Impresa aggiudicataria per effetto della sottoscrizione dei predetti documenti li ha giudicati adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte di sopralluoghi dove gli stessi debbano eseguirsi.

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE.** L'importo contrattuale è pari ad € **192.555,79** (centonovantaduemilacinquecentocinquantacinque virgola settantanove) oltre IVA nella misura di legge, di cui € **176.487,11** (centosettantaseimilaquattrocentottantasette virgola undici) per lavori al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara del 34,535% (trentaquattro virgola cinquecentotrentacinque per cento), ed euro € 16.068,68 (sedecimilasessantotto virgola sessantotto) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, ai sensi della vigente legislazione in materia. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ed in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto. L'impresa ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs. 50/2016:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 27.038,27; - i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 2.000,00.

Art. 4 - **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.** L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 245 (duecentoquarantacinque) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 5 – PENALI PER RITARDI E PENALI PER APPLICAZIONE ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (PNRR) –

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6 (diconsi Euro zero virgola sei ogni mille) per mille dell'importo netto contrattuale. Le penali di cui al comma precedente saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale pena la risoluzione del contratto, comma eterointegrato dalle previsioni normative e nello specifico dall'art. 50 – ultimo comma – del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 è prevista l'applicazione della penale nella stessa misura sopra indicata e nel rispetto dell'importo complessivo citato e di cui all'art. 50 del decreto anche nel caso di mancato rispetto degli obblighi ivi previsti ed in quanto applicabili dando atto che l'appaltatore ha dichiarato che l'impresa occupa meno di 15 dipendenti. Si rinvia all'art. 15 del medesimo Capitolato per altre disposizioni in merito alle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 6 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI – I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe nell'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto. Al successivo art. 24 del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza. Le sospensioni e

le riprese dei lavori per quanto non espressamente previsto nel capitolato speciale restano disciplinate secondo quanto disposto dal D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. con espresso riferimento all'art. 107 del medesimo Decreto e dal D.M 7 marzo 2018 n. 49 con espresso riferimento all'art. 10 del citato decreto.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' APPALTATORE. L'Appaltatore deve eseguire i lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto e al capitolato speciale d'appalto. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere

il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. L'Impresa Appaltatrice è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza. L'Impresa Appaltatrice resta responsabile anche delle inadempienze degli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. n. 124 del 26/10/2019, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa, in merito alle misure contro la somministrazione illecita di manodopera.

Art. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del citato D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello specifico si riserva la facoltà di subappaltare *“LAVORI E PARTE DI OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 3 NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE”*. L'affidamento in subappalto è subordinata al rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e dell'art. 32 del capitolo speciale cui si rinvia. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Ai sensi dell'art. 105, commi 8 ss. del Codice, l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003; nelle ipotesi di cui al comma 13 lett. a) e c) del citato art. 105 del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla detta responsabilità solidale. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i.. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Per quanto attiene al pagamento dei lavori subappaltati, la Stazione Appaltante non corrisponderà i pagamenti direttamente ai subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, co. 13, D. Lgs. 50/2016. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il D.L., il Coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva ottemperanza al detto obbligo. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonchè a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere ai sensi di legge la documentazione inerente il subappaltatore utile e necessaria ai fini dell'esperimento dei controlli antimafia nei confronti di quest'ultimo.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. Ai sensi dell'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020) è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 10 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai sensi dell'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto un importo non inferiore ad euro 50.000,00 come risultante dal registro di contabilità e dallo stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018. Per i pagamenti a saldo si rinvia al Capitolato speciale. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato

per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività degli stessi.

Art. 11 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO Per quanto riguarda le clausole di revisione dei prezzi si rinvia all'art. 63 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore ha comunicato con nota assunta al prot. dell'Ente in data 17/01/2023 n. 825 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto accesi presso:

- BANCA DI CREDITO PELORITANO S.P.A. – con sede in Messina (ME) - IBAN: IT 68J0342616500CC0010000557 – intestatario del conto: NUOVA TECNOPOLIS S.R.L., con sede legale in Rometta (ME) Via dei Gelsi n. 1, C.F. e P.IVA 02711920831, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

- GRILLO GIUSEPPE, nato a Messina, il 13.09.1972 e residente in Rometta (ME) Via Vincenzo Bellini, n. 25, Cod. Fisc. GRL GPP 72P13 F158P, nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico della Società NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. con sede legale in Rometta (ME) Via Dei Gelsi, n. 1- Part. IVA 02711920831, autorizzato ad operare sul conto di cui sopra;
- GRILLO GIUSEPPE, nato a Messina, il 04.07.1969 e residente a Rometta (ME), in Via Vincenzo Bellini, n. 21, Cod. Fisc. GRL GPP 69L04 F158W, nella qualità di Amministratore Delegato e Direttore Tecnico

della Società NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. con sede legale in Rometta (ME) Via Dei Gelsi, n. 1- Part. IVA 02711920831, autorizzato ad operare sul conto di cui sopra. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136. Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a XML Fatturazione elettronica. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo- delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR- M2C4- INVESTIMENTO 2.2.” e il logo dell'Unione Europea.

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3137057 emessa il 10.01.2023 dalla Società Finanziaria Romana S.p.A. – Agenzia Roma, per l'importo di Euro € 47.245,00 (quarantasettemiladuecentoquarantacinque/00), polizza acquisita nel fascicolo relativo al presente contratto unitamente agli elaborati sopra elencati. La stessa è ridotta del 50% in quanto l'Impresa appaltatrice dichiara ai fini dei benefici di cui all'art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, di essere una microimpresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza

assicurativa n. 40012793001342, emessa dalla Società TUA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Sant'Agata di Militello, per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il relativo massimale.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 65 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi: 1) fallimento dell'aggiudicatario o che lo stesso sia sottoposto ad altre procedure concorsuali; 2) disdetta, da parte dell'Appaltatore, della polizza assicurativa RCT o mancato pagamento del relativo premio; 3) sia iniziata un'azione penale nei confronti dell'Appaltatore per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale; 4) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato; 5) ogni altra grave inadempienza, anche se sopra non contemplata, o ogni fatto che non renda possibile la prosecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 16 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 17 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere. Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18 – RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON FONDI A VALERE SUL PNRR. L'Appaltatore si obbliga al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant

Harm” (DNSH), in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come previsto negli elaborati progettuali e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Trovano, in particolare, applicazione:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, essendosi obbligato l’Aggiudicatario, ad assicurare una quota pari al 30%(trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile (under 36) che all’occupazione femminile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

- quanto indicato all’interno del documento denominato “PRINCIPIO DNSH - PREVISIONI E OBBLIGHI”

Pertanto con la sottoscrizione del presente atto l’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l’intervento da realizzare è beneficiario dei fondi nell’ambito PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza, e pertanto di avere preso visione e di accettare quanto contenuto nel Capitolato d’Appalto, relativamente ai criteri minimi ambientali (C.A.M.) da rispettare nell’utilizzo dei materiali necessari per la realizzazione dell’intervento e di quanto contenuto nella relazione per il rispetto del principio Do Not Significant Harm - DNSH allegata al progetto; di conseguenza attesta con la sottoscrizione del presente contratto che l’offerta economica formulata, tiene conto anche di quanto previsto per il rispetto in fase di esecuzione lavori, da parte dell’affidatario, dei Criteri Ambientali Minimi C.A.M. e della Relazione Do Not Significant Harm – DNSH. L’appaltatore si obbliga, inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura “Opera finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.” e i loghi dell’Unione Europea e del Comune di San Filippo del Mela. L’emblema

istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

Art. 19 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 l'appaltatore dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere.

Art. 20 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E ULTERIORI OBBLIGHI . Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché del codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.197 del

27/12/2013. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si obbliga altresì al pieno rispetto del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006)" e ss.mm.ii.

Dichiara di essere a conoscenza del c.d. "Codice Vigna" e si impegna ed obbliga al rispetto delle clausole previste al punto 2 dell'art. 1 del predetto Codice e di quant'altro in esso contenuto. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 15/08, il presente contratto dovrà intendersi immediatamente risolto nel caso in cui il Legale Rappresentante o uno dei dirigenti dell'Impresa siano stati rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, essendo tale situazione prevista a pena di "nullità e immediata risoluzione del contratto d'appalto". Inoltre: a) "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organo sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 316 del c.p. b) "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,

346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”; Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria. Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. Ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e succ. mod., le parti dichiarano e si danno atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Barcellona Pozzo di Gotto. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI. Tutte le spese di contratto e consequenziali, di registrazione, copie, bolli ed accessorie, inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell’amministrazione, così come disposto dall’art. 16-bis del R.D. 18/11/1923, n.2240 e s.m.i., dalla legge

n.790/1075 e s.m.i. e dal D.P.R. 26/10/1972. n.642 e s.m.i.-

Art. 24 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa il titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

ARTICOLO 26 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti applicabili, nonché al Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i., alla L.R. n. 12/2011 e al D.P.R.S. n. 13/2012, alle norme del Codice Civile nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, nonché alla normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR.

Richiesto io sottoscritto Segretario comunale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da impiegato di mia fiducia e sotto la mia direzione, in formato elettronico composto da 25 (venticinque) pagine a video, e da me letto a chiara ed intellegibile voce ai comparenti che, espressamente interpellati, hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà ed approvandolo lo sottoscrivono con me Segretario rogante e alla mia presenza con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Il Comune nella persona del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, Ing. Varacalli Pietro mediante firma digitale rilasciata da "Namirial", la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere";

L'Impresa Appaltatrice Nuova Tecnopolis s.r.l., nella persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Grillo Giuseppe mediante firma digitale rilasciata da "Camera di Commercio", la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere";

Il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Piraino mediante firma digitale rilasciata da "Namirial", la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere".